

<p>ASSOCIAZIONE “PRATO PER LA PACE”</p> <p>Proposta di modifica STATUTO</p>
<p>ART. 1 – Costituzione</p> <p>Per iniziativa: del Comune di Prato, della Diocesi di Prato, della AIMPGN, Sezione Italiana della IPPNW (Premio Nobel per la Pace), è costituita, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione “Prato per la Pace”.</p> <p>L’Associazione, che non ha scopo di lucro, basa il proprio impegno sui principi enunciati nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” e negli altri documenti fondamentali delle Nazioni Unite.</p>
<p>ART. 2 – Sede</p> <p>L’Associazione ha sede legale in Prato, presso il Palazzo Municipale.</p> <p>L’Associazione basa il proprio impegno sui principi enunciati nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” e negli altri documenti fondamentali delle Nazioni Unite: il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; la promozione della comprensione, tolleranza e amicizia fra tutte le nazioni e i gruppi razziali, etnici e religiosi.</p> <p>L’Associazione si propone:</p> <ul style="list-style-type: none">di estendere e rafforzare la collaborazione fra gli EE.LL. della Regione Mediterranea, attraverso periodiche conferenze, scambi culturali ed altre iniziative per contribuire a fare del Mediterraneo una zona di feconda cooperazione tra i Paesi che qui hanno le proprie radici di civiltà, per un nuovo rapporto tra Nord e Sud, decisivo su scala mondiale;lo studio delle questioni relative alla pace, al disarmo e allo sviluppo, avvalendosi dell’apporto di esperti a livello nazionale e internazionale del disarmo e della sicurezza del Mediterraneo, costituendosi come centro permanente di documentazione e di studio, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, sia nazionali che internazionali;la diffusione di documentazioni delle Nazioni Unite e di altre ricerche relative alle tematiche del disarmo, dello sviluppo, della cooperazione internazionale attraverso strumenti editoriali e audiovisivi;l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari e simposi, a livello internazionale, nazionale e cittadino, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, sia nazionali che internazionali;l’educazione delle giovani generazioni alla pace e alla solidarietà, attraverso specifici programmi, seminari per insegnanti e studenti, “lezioni di pace”, scambi culturali con giovani e scuole anche di altri Paesi;la collaborazione con le Nazioni Unite, con enti e organizzazioni che perseguono scopi analoghi, al fine di contribuire, attraverso un continuo apporto di idee e proposte ed iva “diplomazia dei popoli”, alla diffusione della cultura della pace.
<p>ART. 4 – Entrate dell’associazione e quote associative</p> <p>Le entrate dell’associazione sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quote associative in denaro o natura;b) contributi straordinari, liberalità, donazioni, lasciti e ogni altra entrata patrimoniale e non patrimonialec) introiti delle attività svolte <p>Ogni socio verserà la quota associativa annua solo a condizione della sua approvazione da parte dei rispettivi organi deliberativi.</p> <p>Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere aumentati tramite ulteriori conferimenti e donazioni, da farsi nelle forme di legge e tenuto conto, per gli enti, delle disponibilità da iscriversi nei rispettivi bilanci.</p> <p>Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere ulteriormente incrementate anche per contributi di altre amministrazioni pubbliche, di società e persone fisiche, fondatori e soggetti terzi, nonché per donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi.</p> <p>Al patrimonio e alle dotazioni di gestione saranno destinati anche i proventi di speciali iniziative promosse dall’Associazione.</p> <p>Il Comune di Prato fornisce la sede all’Associazione e assicura la necessaria collaborazione e il supporto tecnico per le iniziative organizzate congiuntamente e comunque per il conseguimento dei fini dell’Associazione.</p>
<p>ART. 5 – Soci dell’Associazione</p> <p>I soci dell’Associazione sono suddivisi in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) soci fondatori;

b) soci ordinari.

Sono soci fondatori il Comune di Prato, la Diocesi di Prato, la AIMPGN – Sezione Italiana della IPPNW – (Premio Nobel per la Pace).

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, o enti pubblici che, come soci, s'impegnano a rispettare le norme del presente Statuto. La qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono tenuti a versare **una quota associativa annuale** nella misura determinata dalla deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento di tale contributo comporta la decadenza dalla qualifica di socio ordinario. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda la liquidazione ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice Civile e in conformità a quanto espresso all'art. 3 del presente Statuto.

Oltre che per decadenza, la quale peraltro riguarda solo i soci sostenitori e ordinari, la qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto la richiesta di proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

ART. 6 – Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) **il Sindaco Unico.**

ART. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci fondatori e ordinari.

Gli enti, le istituzioni, le organizzazioni di categoria e le società partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo designato.

L'Assemblea dei soci delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il programma generale dell'Associazione;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione del **Sindaco Unico**;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale;
- f) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- g) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro marzo, per approvare il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull'attività culturale ed economica dell'Associazione.

L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente per ogni relativa seduta.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione (da tenersi non meno di un'ora dopo), qualunque sia il numero degli intervenuti e purché siano presenti i soci fondatori dell'art. 5.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 21 ultimo comma del Codice Civile e con il voto favorevole dei soci fondatori dell'art. 5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. La delega vale per una sola riunione e nessun socio ne può ricevere più di una.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da N. 5 membri così come appresso definiti:

- N. 2 rappresentanti del Comune di Prato;

- **N. 1 rappresentante della Diocesi di Prato;**

- **N. 2 rappresentanti nominati dall'Assemblea dei soci ordinari.**

- Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio uno dei Consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla sostituzione, in conformità di quanto stabilito al primo comma del presente articolo.

Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto.

Sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni quattro mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

<p>ART. 9 – Compiti del Consiglio Direttivo</p> <p>Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Il Consiglio Direttivo provvede ad approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, con le modalità di cui all'articolo 10.</p> <p>Compete al Consiglio Direttivo in particolare deliberare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le proposte di modifica allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei soci; b) i programmi delle attività annuali; c) su tutti gli atti che importino variazioni al patrimonio; d) sul bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, in ogni caso, alla relazione economica dell'Associazione, all'approvazione dell'Assemblea dei soci; e) sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione; f) sull'eventuale raggiungimento dello scopo sociale o sull'eventuale impossibilità di eseguirlo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; g) sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità; h) sull'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori; i) sull'ammontare dell'indennità e dei compensi eventualmente necessari per la realizzazione di attività svolte a favore dell'Associazione, j) sull'ammontare del contributo da versare ogni anno da parte dei soci fondatori; k) sulla qualifica di socio ordinario dell'Associazione e sulla misura del contributo da versare ogni anno dal socio ordinario; l) su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi. <p>Per l'assolvimento dei suoi compiti il Consiglio Direttivo si avvale di una Segreteria Organizzativa, nominata con le modalità di cui all'art.11, e potrà conferire incarichi a consulenti scientifici scelti e nominati dallo stesso Consiglio fra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi in cui opera l'Associazione. Potrà altresì ricorrere a stagisti, borsisti, volontari del Servizio Civile.</p> <p>I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto a compensi tranne eventuali rimborsi di spese debitamente documentati.</p>
<p>ART. 10 – Presidente</p> <p>Il Presidente dell'Associazione deve essere eletto fra i rappresentanti nominati dal Comune di Prato nel Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni. Sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio di previsione approvato.</p> <p>Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica dei medesimi organi nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa.</p>
<p>ART. 11 – Segreteria Organizzativa</p> <p>La Segreteria Organizzativa è composta da persone nominate dal Consiglio Direttivo secondo le esigenze dell'Associazione. Tali addetti sono da ricercare in primo luogo tra i soci in qualità di volontari e, in via subordinata e per particolari esigenze, fra soggetti esterni appositamente incaricati.</p>
<p>Art. 12 Il Sindaco Unico</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Sindaco Unico è nominato dall'assemblea su indicazione del socio fondatore Comune di Prato. ▪ Il Sindaco Unico resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. ▪ Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 C.C.. ▪ Al Sindaco Unico è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile dell'associazione. ▪ Verifica l'attività di amministrazione dell'associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia. ▪ Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari. ▪ Il compenso del Sindaco Unico è deliberato dall'assemblea che lo fissa sulla base del minimo previsto dalle tariffe professionali.
<p>ART. 13 – Estinzione dell'Associazione</p> <p>L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.</p> <p>Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere previamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all'approvazione dell'Assemblea dei soci.</p> <p>Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà tre membri da scegliere tra i componenti del Consiglio stesso al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.</p>
<p>ART. 14 – Devoluzione dei beni</p> <p>In caso di estinzione dell'Associazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. La devoluzione del patrimonio sarà posta in</p>

essere sotto il controllo dell'istituendo organismo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge n.59 del 1992 relativo alle ONLUS.

ART. 15 – Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute,